

Roma 24/07/2013

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

**OGGETTO: La compensazione/rimborso del credito IVA del 2° trimestre 2013**

Gentile Cliente,

La presente per informarla che entro il prossimo **30 luglio 2013** va effettuato l'invio, esclusivamente telematico, **del modello TR** per chiedere a rimborso o per effettuare la compensazione nel mod. F24 del credito IVA maturato nel secondo trimestre 2013.

Si allega scheda riassuntiva della procedura da seguire per effettuare correttamente la richiesta.

**Scheda operativa**

**LA GESTIONE DEL CREDITO IVA INFRANNUALE**

L'art. 38-bis, co. 2 del D.P.R. n. 633/72 prevede la possibilità di chiedere il **rimborso** o di **effettuare la compensazione nel mod. F24 del credito IVA maturato** nel primo, secondo e terzo trimestre (indipendentemente dalla periodicità di liquidazione), a condizione che:

- il **credito IVA maturato sia di importo superiore a € 2.582,28**;
- e sia soddisfatto, nel singolo trimestre, uno dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, lett. a), b), c) ed e), D.P.R. n. 633/72.

**REQUISITI DECRETO IVA (art. 30 co. 3 lett. a), b), c) e))**

1. Effettuazione di **operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni**. A tal fine vanno considerate tutte le operazioni registrate, ad esclusione di quelle relative ai beni ammortizzabili. (**lett. a)**)
2. Effettuazione di **operazioni non imponibili** (artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/72, art. 41, D.L. n. 331/93, ecc.) per un **ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate**. (**lett. b)**)

**3. Effettuazione di acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili. (lett. c))**

**4. Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia** ex art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72 ovvero **con rappresentante fiscale in Italia**, indipendentemente dalla verifica dei presupposti sopra specificati. **(lett. e))**.

Il recupero del credito Iva trimestrale (o infrannuale), da parte dei contribuenti interessati per i quali sussistano i menzionati requisiti, per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno (il quarto trimestre, infatti, **può essere chiesto solo in sede di dichiarazione annuale**) alternativamente:

- presentando la richiesta di rimborso con il Mod. Iva TR del credito Iva trimestrale (in tutto o in parte);
- utilizzando in compensazione (anche parzialmente) il credito trimestrale nel Mod. F24.

Per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione si presenta il **mod. IVA TR** esclusivamente **in via telematica** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi:

- o entro il **30 aprile** per il primo trimestre dell'anno;
- o entro il **31 luglio** per il secondo trimestre;
- o entro il **31 ottobre** per il terzo trimestre;

tenendo presente che, se il termine cade di sabato o giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per il recupero del credito Iva tramite l'utilizzo in compensazione nel Mod. F24 si utilizzano i seguenti codici tributo:

- **6036** credito Iva maturato nel primo trimestre;
- **6037** credito Iva maturato nel secondo trimestre;
- **6038** credito Iva maturato nel terzo trimestre.

### **COMPENSAZIONE del CREDITO TRIMESTRALE OLTRE Euro 5.000**

Per i contribuenti che intendono utilizzare il credito Iva trimestrale in **compensazione orizzontale** (o esterna) nel Mod. F24 sono previsti dei vincoli qualora si tratti di importi superiori a Euro 5.000 annui (fino al 1° aprile 2012 erano euro 10.000; il

limite è stato ridotto ad opera dell'art. 8, co. da 18 a 20, D.L. 16/2012, che ha modificato l'art. 17 del D.Lgs. 241/1997).

Infatti, i crediti Iva trimestrali (come quelli annuali) possono essere **compensati nel Mod. F24**, per importi oltre Euro 5.000 annui, solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del Mod. Iva TR da cui emergono.

Invece il credito Iva trimestrale fino a Euro 5.000 può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza trimestrale (C.M. 15.1.2010, n. 1/E).

Restano invariate, indipendentemente dall'importo, le modalità di **compensazione verticale** (o interna) dei crediti Iva (vale a dire crediti Iva con debiti Iva - C.M. 12.3.2010, n. 12/E e C.M. 3.6.2010, n. 29/E) **e di compensazione** (orizzontale o verticale) **dei crediti relativi alle altre imposte, diverse dall'Iva.**

Come previsto dal Provvedimento 16.3.2012, per permettere all'Amministrazione Finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione/istanza e quelli utilizzati in compensazione, l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale per importi superiori a Euro 5.000 annui può essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo dei servizi di **home banking e remote banking** è consentito solo ai contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva fino a Euro 5.000.

Poiché se il credito Iva trimestrale è pari o inferiore a Euro 5.000 non sono previste limitazioni all'utilizzo in compensazione, i **contribuenti possono compensare il credito Iva trimestrale di importo non superiore a Euro 5.000** senza aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Diversamente da quanto previsto per il credito annuale, **se il credito Iva trimestrale compensabile è superiore a Euro 15.000 non vi è l'obbligo di apposizione del visto** di conformità sull'istanza trimestrale, non previsto nel Mod. Iva TR.

**DIVIETO di COMPENSAZIONE in CASO di RUOLI SCADUTI di IMPORTO OLTRE Euro 1.500**

Oltre ai vincoli per i crediti superiori a Euro 5.000, i contribuenti devono tenere conto anche delle limitazioni introdotte dall'art. 31, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L.

122/2010, vale a dire della **preclusione alla compensazione orizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali** (compresi quelli Iva) e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o per le procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione - Telefisco 2011) **in presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a Euro 1.500, scaduti e non pagati.**

In base al D.M. 10.2.2011 (attuativo del citato art. 31), i pagamenti, anche parziali, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori in compensazione con i crediti relativi a tali imposte sono effettuati indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico ed il codice tributo "RUOL" (istituito dalla R.M. 21.2.2011, n. 18/E) nel Mod. F24 Accise. Chiarimenti sono stati forniti con la C.M. 11.3.2011, n. 13/E.

### **LIMITE MASSIMO del CREDITO COMPENSABILE**

Il limite massimo del credito Iva compensabile tramite il Mod. F24 è di Euro 516.456,90, come previsto dall'art. 34, co. 1, L. 388/2000 (eventualmente elevabile a Euro 700.000 con un apposito decreto con effetto non anteriore all'1.1.2010).

Per effetto dell'art. 35, co. 6-ter, D.L. 223/2006, conv. con modif. dalla L. 248/2006, il limite è stato elevato a Euro 1.000.000 in caso di utilizzo nel Mod. F24 da parte di imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente formato per almeno l'80% da prestazioni effettuate in base a contratti di subappalto (C.M. 29.12.2006, n. 37/E, par. 4).

**Il rimborso/compensazione può avere a oggetto solo il credito maturato nel trimestre e non può comprendere l'eventuale credito del trimestre precedente.**

### **RIMBORSI IVA in VIA PRIORITARIA**

Con specifici decreti ministeriali sono stati individuati, in base all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, i contribuenti ammessi al rimborso del credito Iva (annuale o trimestrale) in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'art. 38-bis, co. 9, D.P.R. 633/1972, fermo restando il requisito fissato dall'art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972.

Si tratta dei seguenti soggetti:

- i **subappaltatori** (D.M. 22.3.2007) che, nel periodo di riferimento della richiesta, operano in modo prevalente nel settore edile effettuando prestazioni di servizi (compresa la manodopera) nei confronti delle imprese di costruzione o

ristrutturazione di immobili o dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore (art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972);

- i soggetti che svolgono le attività di **recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici** (D.M. 25.5.2007);
- i soggetti che **producono zinco, piombo e stagno**, nonché i **semilavorati** degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M. 18.7.2007);
- i **soggetti che producono alluminio e semilavorati** (D.M. 21.12.2007).

Al momento della richiesta del rimborso, devono sussistere contestualmente le seguenti condizioni:

- esercizio dell'attività da almeno tre anni;
- eccedenza di Iva detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a Euro 3.000 in caso di rimborso infrannuale e a Euro 10.000 in caso di rimborso annuale;
- eccedenza Iva chiesta a rimborso di importo almeno pari al 10% dell'Iva pagata su acquisti e importazioni effettuati nel trimestre o nell'anno cui si riferisce il rimborso.

## **GARANZIE RICHIESTE per il RIMBORSO**

La richiesta di rimborso infrannuale va accompagnata dalle **stesse garanzie previste per il rimborso del credito Iva annuale** (salvo i casi di esonero dalla presentazione delle garanzie).

La garanzia può essere rappresentata da una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, da una fideiussione (intestata al competente Ufficio delle Entrate) rilasciata da un istituto di credito o da un'impresa commerciale giudicata solvibile dallo Stato, oppure da una polizza fideiussoria di compagnia assicurativa, operante in Italia e autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni (C.M. 84/1998 e C.M. 146/1998).

Per le **piccole e medie imprese consorziate**, la garanzia può essere rilasciata dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (D.M. 366/1999), e per i gruppi di società con patrimonio oltre e 258.228.449,54, può essere prestata dalla capogruppo o dalla controllante.

La **durata della garanzia** relativa all'Iva infrannuale è di **tre anni** dalla data dell'erogazione del rimborso oppure, se inferiore, è pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento da parte del Fisco, eventualmente aumentato di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella consegna della documentazione relativa al rimborso oltre il quindicesimo giorno dalla relativa richiesta.

In precedenza la garanzia andava prestata indistintamente per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.

## RIMBORSI SENZA GARANZIA

La garanzia non è necessaria per i rimborsi:

- **fino a e 5.164,57;**
- **non superiori al 10% dei versamenti affluiti** sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi quelli effettuati mediante compensazione ed esclusi quelli iscritti a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- **fino a e 258.228,45 richiesti dal curatore fallimentare** o dal commissario liquidatore;
- richiesti dalle **imprese "virtuose"**.

Ai sensi del co. 8 dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, l'ammontare del rimborso senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.

## COMPILAZIONE DEL MODELLO IVA TR

Il modello IVA TR comprende:

- **Frontespizio;**
- il modulo contenente i **quadri TA** (operazioni attive del trimestre di riferimento);
- **TB** (operazioni passive);
- **TC** (determinazione del credito trimestrale);
- e **TD** (sussistenza dei requisiti, rimborso e/o compensazione, altri dati);
- ed un prospetto riepilogativo, il **quadro TE**, riguardante la società o l'ente controllante per la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva del gruppo.

### **Frontespizio**

Oltre al riquadro relativo ai **dati identificativi del contribuente interessato** (con la distinzione persone fisiche/soggetti diversi dalle persone fisiche), sono presenti tra l'altro i seguenti riquadri:

- **"Ufficio competente"**, nel quale indicare il codice dell'Ufficio territorialmente competente, desumibile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Per i non residenti, identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, va indicato il codice ufficio "250" al quale corrisponde il Centro operativo di Pescara;
- **"Periodo di riferimento"**, nel quale va indicato l'anno e il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturato il credito;

- **“Casi particolari di compilazione”**, composto dalle seguenti caselle:

<b>Regimi particolari</b>	Soggetti che si avvalgono di regimi IVA particolari.
<b>Contabilità separate</b>	Più attività gestite separatamente ex art. 36, D.P.R. n. 633/72 per obbligo o per opzione. Va compilato un <b>unico modulo</b> comprendente i dati relativi a tutte le attività esercitate.
<b>Richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo</b>	Richiesta di rimborso/compensazione presentata dalla società/ente controllante per il credito IVA del gruppo, relativamente alle società in possesso dei requisiti di cui al citato art. 38-bis. In tal caso va compilato anche l'apposito prospetto riepilogativo (quadro TE).
<b>Correttiva nei termini</b>	Per rettificare o integrare, entro il termine di presentazione, un modello precedentemente presentato.

### **La compilazione del modello: il quadro TA**

Nel **quadro TA** devono essere indicate le operazioni attive annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24) per il **trimestre cui si riferisce il modello**.

**NOTA BENE** - Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicate **operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello**, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei rigi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel **rigo TA14, campo 1**, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo.

**Esclusivamente in questa ipotesi**, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta espone nel campo 2 del rigo TA14.

**Righi da TA1 a TA11** indicare le **operazioni imponibili**, suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l'**esigibilità dell'imposta** (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti).

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
TA1			3	
TA2			4	
TA3			7	
TA4			7,3	
TA5	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione			
TA6			7,5	
TA7			8,3	
TA8			8,5	
TA9			8,8	
TA10			10	
TA11			12,3	
			21	

Nei righi devono essere comprese le sole variazioni operate **ai sensi dell'art. 26**, che si riferiscono ad operazioni registrate nel medesimo trimestre di riferimento, escludendo, pertanto, le variazioni annotate nel medesimo trimestre, ma relative ad operazioni registrate in periodi precedenti da indicare esclusivamente nel **rigo TA14, campo 1**.

L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.

**Rigo TA12** indicare le seguenti tipologie di operazioni:

**TA12** Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni

- **cessioni e prestazioni di servizi** per le quali la disciplina Iva prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del **reverse charge**;
- **operazioni non soggette all'imposta** effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei **terremotati e soggetti assimilati**.

**Rigo TA13** indicare il **totale degli imponibili** riportati nella colonna 1 dei righi da TA1 ad TA12 ed il totale dell'imposta derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da TA1 ad TA11.



Nel **Rigo TA14** va indicato a:

TA14	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	1
	di cui differenze di imposta	2

• **campo 1**

le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. In particolare, nel rigo deve essere compresa l'imposta relativa alle **variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre** e relative ad **operazioni registrate in trimestri precedenti**;

• **campo 2**

le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, delle **operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello**.

Nel **Rigo TA15** indicare il **totale dell'IVA sulle operazioni imponibili** risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TA13, colonna 2 e TA14 campo 1.

**Rigo TA16** indicare le seguenti tipologie di **operazioni non imponibili**:

- **esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali** previsti negli artt. 8, 8-bis e 9, nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli artt. 71 (operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.)
- cessioni di cui agli artt. 41e 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
- le **cessioni intracomunitarie di beni** estratti da un **deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea** (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331 del 1993)
- le **cessioni di beni estratti da un deposito IVA** con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 del 1993)

- le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle **agenzie di viaggio e turismo** rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-ter
- le **esportazioni di beni usati** e degli altri beni di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Si precisa che, in detta ipotesi, nel presente rigo deve essere indicato esclusivamente il c.d. " **margine** ", in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, del predetto D.L. n. 41/1995, la differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, è non imponibile. La restante parte del corrispettivo deve, invece, essere compresa nel rigo TA17.

Rigo **TA17** indicare l'ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati).

**TA17** Altre operazioni

Rigo **TA18** indicare il **totale degli importi esposti** nei righi TA13, colonna 1, TA16 e TA17.

Rigo **TA19** indicare l'**ammontare complessivo delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili** del trimestre, già compreso nel rigo TA13, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell'art. 26 riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nel trimestre di riferimento.

**TA19** Cessioni di beni ammortizzabili imponibili

### **La compilazione del modello: il quadro TB**

Il quadro TB è il quadro nel quale vanno indicate le **operazioni passive** (acquisti e importazioni imponibili) annotate nel registro degli acquisti per il trimestre di riferimento.

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TB1						
TB2						
TB3						
TB4						
TB5	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla					
TB6	detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione					
TB7						
TB8						
TB9						
TB10						
TB11						
TB12	TOTALE (somma dei righi da TB1 a TB11)					
TB13	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
			di cui differenze di imposta			
TB14	TOTALE (TB12 col. 2 + TB13 campo 1)					
TB15	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta					
TB16	Percentuale di detrazione					%
TB17	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE					
TB18	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili					

Con riferimento sia alle operazioni attive che a quelle passive, si evidenzia l'indicazione delle **variazioni e arrotondamenti d'imposta**, rispettivamente, a **rigo TA14 e TB13**. In particolare:

- o **a campo 1** va indicata l'IVA relativa alle variazioni registrate nel trimestre di riferimento, relative ad operazioni/acquisti registrati in periodi precedenti;
- o **a campo 2** vanno indicate le differenze d'imposta, già comprese a campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, delle **operazioni/acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello**.

### Il quadro TC

Il quadro TC è destinato alla **determinazione del credito**. In particolare a **rigo TC2**:

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO		1	DEBITI	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA15)			
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente			
TC3	IVA a debito (somma dei righi TC1 e TC2)			
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB17)			2
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)			
TC6	IVA detraibile (somma dei righi TC4 e TC5)			
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)			

- le **imprese** di costruzione/ristrutturazione ovvero gli appaltatori principali o altri appaltatori devono ricomprendere l'IVA a debito relativa agli acquisti di servizi resi nel **settore edile da subappaltatori** con applicazione del reverse charge;
- gli **acquirenti degli immobili strumentali** di cui al citato art. 10, n. 8-ter, lett. b) e d) devono indicare l'IVA a debito a seguito dell'applicazione del reverse charge.

### Il quadro TD

Nel **quadro TD** vanno fornite indicazioni specifiche in relazione:

- alla **sussistenza dei presupposti** (sez. 1);
- **all'importo che si richiede a rimborso** e/o si intende utilizzare in compensazione (sez. 2).

Il contribuente può scegliere di destinare il credito maturato nel trimestre (indicato a rigo TC7) in parte al rimborso (rigo TD5) e in parte alla compensazione (rigo TD6);

- alla **sussistenza delle condizioni** previste dall'art. 38-bis, comma 7, lett. c) per l'esonero dalla prestazione della garanzia a favore dei c.d. "contribuenti virtuosi" (sez. 3);

**NOTA BENE** - In base al comma 8 del citato art. 38- bis l'ammontare del **rimborso erogabile senza garanzia** non può superare la media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel biennio precedente. In presenza di una richiesta di rimborso eccedente tale limite, il contribuente dovrà fornire la garanzia per tale maggiore importo. A tal fine nel campo 1 va comunque indicato la parte del rimborso erogabile senza garanzia.

- al **numero di partita IVA dell'ente o società, partecipante all'IVA di gruppo**, in possesso dei requisiti di rimborso/compensazione (sez. 4).

QUADRO TD Sez. 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive <sup>1</sup> magiorata del 10%	%	Aliquota media operazioni passive <sup>2</sup>	%	
	TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate				%
	TD3	BENI AMMORTIZZABILI					
	TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI					
	TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE					
Sez. 2 Rimborso e/o compensazione	TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO					
	TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE					
Sez. 3 Contribuenti virtuosi	Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, alla data odierna, sussistono le condizioni previste dall'art. 38-bis, settimo comma, lett. c), e pertanto chiede l'esonero dalla presentazione della garanzia per il seguente importo di cui si chiede il rimborso						
	TD8	1		FIRMA		2	
Sez. 4 Ente o società partecipante all'IVA di gruppo	TD9	Partita IVA del soggetto in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso o per la compensazione					

**Il Rigo TD5 – Operazioni non soggette** è riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera d), con le limitazioni previste dall'articolo 38-bis, secondo comma, in quanto **hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate** (es. prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). Si

evidenza che tale ipotesi di rimborso trova applicazione con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2012** (articolo 8, comma 5, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010).

CON.SER.IMP